

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/CDN **(2012/2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 25 ottobre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(500) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DELLA CORTE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Viribus Unitis Srl) E DELLA SOCIETA' ASD VIRIBUS UNITIS Srl (nota n. 7568/439pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011/2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 (“Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores”), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di

riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Viribus Unitis Srl non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12.00 il bonifico bancario di € 31.000,00, provvisoriamente alternativo alla fideiussione bancaria di pari importo, con obbligo di sostituzione di detto bonifico con la fideiussione bancaria entro e non oltre il 30 settembre 2011 (Punto A inciso 6 CU n. 153), sicché la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Antonio Della Corte, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Viribus Unitis Srl e la stessa Società ASD Viribus Unitis Srl per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Roberto Pignotti, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno contro dedotto.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità, in altre analoghe circostanze contestata, di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui

violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento e le istanze punitive richieste, non sussistendo in atti la prova del tempestivo adempimento da parte dei deferiti di quanto previsto al Punto A) n. 10 del C.U. n. 153/22 aprile 2011 FIGC – LND Comitato Interregionale stagione sportiva 2011/2012 con riferimento al Campionato Serie D.

P.Q.M.

infligge al sig. Antonio Della Corte l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Viribus Unitis Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(501) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO MARCO CORNERO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Albese Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD ALBESE CALCIO (nota n. 7571/442pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Albese Calcio aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12.00 la fideiussione bancaria non conforme al testo predisposto dal Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011, in quanto priva della clausola di rinuncia all'azione di regresso o surroga (Punto A inciso 6 CU n. 153), sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Piero Marco Cornero, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Albese Calcio e la stessa Società ASD Albese Calcio per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

I deferiti hanno fatto pervenire a questa Commissione la memoria datata 8 settembre 2012, a mezzo della quale hanno dedotto di aver inviato in data 11 luglio 2012 alla Segreteria della Divisione Interregionale tutta la documentazione richiesta per la iscrizione della squadra al campionato, ivi compresa la fideiussione bancaria, che era tuttavia priva della clausola di rinuncia al regresso ed alla surroga in quanto costituente proroga di fideiussioni relative alle stagioni precedenti, nel cui testo la clausola era stata presente. Richiamati dall'Ufficio competente ed avvertiti che la mancanza della clausola rendeva inconfidente il documento tanto da pregiudicare la validità della domanda di iscrizione al campionato, provvedevano il 19 luglio 2012 ad inviare il testo corretto della fideiussione a mezzo fax e per lettera raccomandata.

Hanno nella sostanza chiesto di essere prosciolti, stante la insussistenza delle violazioni loro contestate.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Piero Marco Cornero, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 ed alla Società ASD Albese Calcio l'ammenda di € 1.000,00.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità, in altre analoghe circostanze contestata, di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica

inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento e le istanze punitive richieste, essendo stato ammesso dalla stessa parte deferita l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 per il deposito della documentazione prevista al Punto A inciso 6 del CU n. 153 del 22 aprile 2011 del Comitato Interregionale.

P.Q.M.

infligge al sig. Piero Marco Cornero l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Albese Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(503) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENNIO BANDINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Darfo Boario SSD Srl) E DELLA SOCIETA' US DARFO BOARIO SSD Srl (nota n. 7573/444pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011/2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale,

escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notiziare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società US Darfo Boario srl aveva depositato la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco redatta in modo non conforme al testo predisposto al Punto A inciso 10 CU n. 153, sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Ennio Bandini, Presidente e legale rappresentante della Società US Darfo Boario srl e la stessa Società US Darfo Boario srl per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

I deferiti hanno fatto pervenire a questa Commissione la memoria difensiva datata 26 settembre 2012, redatta dal difensore di fiducia munito di delega in calce all'atto, con la quale hanno eccepito la inesistenza delle violazioni loro ascritte ed hanno concluso per il proscioglimento. Hanno motivato che tutta la documentazione prevista per la iscrizione al campionato, fra cui la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, era stata depositata presso la Segreteria della Divisione Interregionale nei termini previsti, ma che, non essendo stata siffatta dichiarazione ritenuta conforme alla forma richiesta dalla normativa sugli adempimenti, aveva depositato altra dichiarazione di disponibilità del campo stavolta redatta su modulo conforme, senza peraltro incorrere nell'inadempimento contestato perché l'aspetto formale non poteva essere considerato vincolante, tanto che nelle precedenti stagioni sportive alcuna modulistica era stata normativamente prevista.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti per l'inadempimento loro contestato e peraltro ammesso, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Ennio Bandini, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

E' altresì comparsa la difesa dei deferiti la quale si è riportata alla memoria insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnare.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità, in altre analoghe circostanze contestata, di colui che ha

la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento e le istanze punitive richieste, sussistendo in atti la prova, per stessa ammissione dei deferiti, dell'inadempimento che è stato loro contestato consistito nella inosservanza di quanto previsto al Punto A) n. 10 del C.U. n. 153/22 aprile 2011 FIGC – LND Comitato Interregionale stagione sportiva 2011 / 2012 con riferimento al Campionato Serie D.

Difatti la dichiarazione di disponibilità del campo rilasciata non secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale, bensì in forma diversa e libera, non consente di considerare assolto l'obbligo di presentazione del documento entro le ore 12.00 del 12 luglio 2007, sicchè, rigettata ogni richiesta della parte deferita, vanno accolte le sanzioni proposte dalla Procura Federale.

P.Q.M.

infligge al sig. Ennio Bandini l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società US Darfo Boario l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(504) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PINALLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Fiorenzuola 1922 SS ARL DIL.) E DELLA SOCIETA' US FIORENZUOLA 1922 SS ARL DIL. (nota n. 7572/443pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al

campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società US Fiorenzuola 1922 non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12.00 il verbale dell'assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, firmato per conformità dal presidente della società (Punto A inciso 3 CU n. 153), sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Luigi Pinalli, Presidente e legale rappresentante della Società US Fiorenzuola 1922 e la stessa Società US Fiorenzuola 1922 per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

I deferiti hanno fatto pervenire a questa Commissione la memoria difensiva datata 15 ottobre 2012, con la quale hanno dedotto che la prima assemblea dei soci si era svolta solamente in data 10 ottobre 2011 e che il 15 luglio 2011 avevano potuto inviare a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale l'ultimo Verbale di Assemblea dei soci contenente il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione; siffatta documentazione non era stata dall'Ufficio ritenuta sufficiente, sicchè il 14 luglio 2012 avevano provveduto ad inviare una dichiarazione a firma del Presidente Pinalli contenente l'indicazione del Consiglio Direttivo.

Siffatta situazione era stata dagli attuali deferiti portata a conoscenza di questa Commissione con nota datata 3 maggio 2012, di seguito alla notizia del deferimento.

Hanno chiesto non applicarsi la pena pecuniaria, suscettibile di aggravare, ove comminata, la loro già complessa situazione economica.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti per l'inadempimento loro contestato e peraltro ammesso, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Luigi Pinalli, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità, in altre analoghe circostanze contestata, di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento e le istanze punitive richieste, sussistendo in atti la prova, per stessa ammissione dei deferiti, dell'inadempimento che è stato loro contestato consistito nella inosservanza di quanto previsto al Punto A) n. 3 del C.U. n. 153/22 aprile 2011 FIGC – LND Comitato Interregionale stagione sportiva 2011 / 2012 con riferimento al Campionato Serie D.

P.Q.M.

infligge al sig. Luigi Pinalli l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società US Fiorenzuola 1922 SS a r.l. Dil. l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(505) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IRTA HYSA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Aquanera Comollo Novi) E DELLA SOCIETA' ASD AQUANERA COMOLLO NOVI (nota n. 7574/445pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito Irta Hysa, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Acquanera Comollo Novi, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 5), 6) pagina 2 e 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro le ore 12,00 del 12 luglio 2011: 1) della somma di € 18.000,00; 2) della fidejussione bancaria dell'importo di € 31.000; 3) della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, a Irta Hysa, della sanzione dell'inibizione per giorni cinquanta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

infligge a Irta Hysa l'inibizione di giorni 50 (cinquanta) ed alla Società ASD Acquanera Comollo Novi l'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

(508) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Cantù GS Sanpaolo) E DELLA SOCIETA' AC CANTU' GS SANPAOLO (nota n. 7577/449pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Gennaro Novelli, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società AC Cantù GS Sanpaolo, per la violazione –indicata specificamente in parte motivata– dell'art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti non hanno depositato, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, la fidejussione bancaria;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Gennaro Novelli, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille);
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Gennaro Novelli l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società AC Cantù GS Sanpaolo l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(510) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO CAVALLERI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Calcio Colognese) E DELLA SOCIETA' US CALCIO COLOGNESE (nota n. 7577/448pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Giacomo Cavalleri, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società US Calcio Colognese, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno depositato, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, una fidejussione non conforme al modello prescritto;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giacomo Cavalleri, della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille);
- rilevato che la memoria difensiva prodotta dalla società deferita conferma quanto contestato dalla Procura;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Giacomo Cavalleri l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società US Calcio Colognese l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(513) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ANTINORI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Boville Ernica) E DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA (nota n. 7601/364pf11-12/AM/LG/qb del 24.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 24 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Massimo Antinori, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società AS Boville Ernica, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti non hanno depositato, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, la dichiarazione di disponibilità del campo per la squadra juniores;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Massimo Antinori, della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille);
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Massimo Antinori l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società AS Boville Ernica l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(518) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICANDRO DI IORIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Real Rimini Citi FC Srl) E DELLA SOCIETA' SSD REAL RIMINI CITI FC Srl (nota n. 7597/360pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Sig. Di Iorio Nicandro, Presidente e legale rappresentante della Società Real Rimini Citi F.C. SSD a r.l., per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito della dichiarazione di disponibilità del campo per la serie D, nonché per la squadra juniores, entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12:00;
- 2) la Società Real Rimini City F.C. SSD a r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Di Iorio Nicandro l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società Real Rimini Citi FC SSD a r.l. l'ammenda per euro 1.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Di Iorio Nicandro e la Società Real Rimini City F.C. SSD a r.l., per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 10) pagina 3 del C.U. medesimo, per il deposito entro le ore 12 del 12 luglio 2011, della dichiarazione di disponibilità del campo per la serie D, nonché per la squadra Juniores. L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Alla luce di quanto sopra detto, ed all'esito dell'odierno dibattimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Di Iorio Nicandro con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Real Rimini Citi FC SSD a r.l., ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La CDN, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Di Iorio Nicandro l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società SSD Real Rimini Citi FC a r.l. l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(522) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANIA FILOMENA BORREDON (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Bacoli Sibilla Flegrea Srl) E DELLA SOCIETA' BACOLI SIBILLA FLEGREA Srl (nota n. 7603/366pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- 1) La Sig.ra Borredon Stefania Filomena, Presidente e legale rappresentante della Società Bacoli Sibilla Flegrea Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere provveduto, entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12:00, al deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco in modo non conforme al modello allegato al C.U.;
- 2) la Società Bacoli Sibilla Flegrea Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, la Bacoli Sibilla Flegrea Srl presentava una memoria difensiva, mediante la quale contestava l'addebito mosso nel deferimento.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Sig.ra Borredon Stefania Filomena l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società Bacoli Sibilla Flegrea Srl l'ammenda di € 1.000,00.

Nessuno è comparso per i deferiti.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Sig.ra Borredon Stefania Filomena e la Società Bacoli Sibilla Flegrea Srl, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza della disposizione di cui al punto 10) pagina 3 del C.U. medesimo, per avere provveduto, entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12:00, al deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco in modo non conforme al modello allegato al C.U.. Non possono essere meritevoli di accoglimento le deduzioni spiegate dalla società deferita nella propria memoria difensiva, in quanto nei termini non veniva presentata la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco nel modulo conforme indicato dal C.U. sopra menzionato. L'inosservanza della suddetta disposizione costituisce pertanto una chiara violazione del Comunicato Ufficiale summenzionato.

Alla luce di quanto sopra detto, ed all'esito dell'odierno dibattimento, risulta pertanto comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dalla Sig.ra Borredon Stefania Filomena con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Bacoli Sibilla Flegrea s.r.l., ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La CDN, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti della Sig.ra Borredon Stefania Filomena l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società Bacoli Sibilla Flegrea Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(529) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO TRABUCCO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. GSD Lascaris) E DELLA SOCIETA' GSD LASCARIS (nota n. 7547/432pf11-12/AM/fda del 2.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Sig. Trabucco Francesco, Presidente e legale rappresentante della Società GSD Lascaris, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto, entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12:00, al deposito del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012;
- 2) la Società GSD Lascaris, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Trabucco Francesco l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società GSD Lascaris l'ammenda per euro 1.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Trabucco Francesco e la Società GSD Lascaris, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 3) pagina 1 del C.U. medesimo, per il deposito entro le ore 12 del 12 luglio 2011, del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012. L'inosservanza del suddetto termine costituisce comportamento antiregolamentare.

Alla luce di quanto sopra detto, ed all'esito dell'odierno dibattimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, la violazione posta in essere dal Signor Trabucco Francesco con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società GSD Lascaris, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Trabucco Francesco l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società GSD Lascaris l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(538) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JURI BACCHI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sansovino Srl) E DELLA SOCIETA' AC SANSOVINO Srl (nota n. 7607/369pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Sig. Bacchi Juri, Presidente e legale rappresentante della Società AC Sansovino Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto, entro il termine prescritto del 12 luglio 2011 ore 12:00, al deposito di "copia del Verbale dell'Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse".
- 2) la Società AC Sansovino Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Bacchi Juri l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società AC Sansovino Srl l'ammenda di € 1.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Bacchi Juri e la Società AC Sansovino Srl, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 3) pagina 1 del C.U. medesimo, per il deposito di "copia del Verbale dell'Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse", entro le ore 12 del 12 luglio 2011. L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Alla luce di quanto sopra detto, ed all'esito del dibattimento risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio, la violazione posta in essere dal Signor Bacchi Juri con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società AC Sansovino Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Bacchi Juri l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società AC Sansovino Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Valentino Fedeli

“”

Publicato in Roma il 25 ottobre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete